

Assegni bancari: errori frequenti in bilancio

di Tiziano Sesana Dottore Commercialista in Milano

Gli assegni bancari devono essere classificati in bilancio nella voce «Assegni» e valutati al presumibile valore di realizzo. Un improprio trattamento contabile potrebbe condurre ad una loro errata valutazione e classificazione e quindi alla redazione di un bilancio d'esercizio non «chiaro, veritiero e corretto».

Gli assegni bancari pagabili a vista sono inequivocabilmente mezzi idonei all'estinzione dei debiti ovvero dei crediti, a seconda che l'operazione venga «vista» dalla parte, rispettivamente, di colui che emette l'assegno ovvero di colui che lo riceve ed in quanto tali, suscettibili di rilevazione in partita doppia (1).

Ai fini della presente trattazione verrà presa in considerazione la questione concernente la contabilizzazione dell'operazione di estinzione dei crediti a mezzo assegno bancario a vista e la sua eventuale (quando cioè questo non è stato ancora incassato alla data di chiusura dell'esercizio) valutazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio, mentre quella concernente l'estinzione dei debiti tramite tale strumento di pagamento non è stata ritenuta meritevole di specifico esame in quanto la contabilizzazione di detta operazione, da parte di colui che emette l'assegno bancario con la precisa intenzione di estinguere un proprio debito, non è passibile di errore. In altre parole, colui che emette un assegno bancario per estinguere un debito non potrà che contabilizzare l'estinzione del debito a fronte della diminuzione della disponibilità di conto corrente bancario; diversamente, invece, come di seguito verrà illustrato, potrebbe accadere in sede di contabilizzazione dell'operazione di estinzione del credito a fronte della ricezione di un assegno bancario.

Contabilizzazione

Dato un credito vantato nei confronti di un cliente «X», nel momento in cui si riceve un assegno bancario a fronte dell'estinzione di detto credito dovrà essere addebitato (variazione numeraria attiva) il conto «Cassa Assegni» e, correlativamente, accreditato (variazione numeraria passiva) il conto «Cliente X», sottoconto del conto «Crediti verso clienti» (2).

Preme precisare che l'assegno bancario ricevuto ad estinzione del credito, pur rappresentando un idoneo mezzo per la sua estinzione, rimane sostanzialmente espressione del credito stesso in quanto non

ancora incassato e quindi «trasformato» in denaro contante (3); infatti, se l'assegno non dovesse essere incassato si riaccenderebbe il credito verso il cliente insolvente.

Successivamente, nel momento in cui si provvede al versamento (per l'accredito salvo buon fine) sul proprio conto corrente dell'assegno bancario ricevuto dal cliente «X» (così che sia la banca ad incassarlo presentandolo a quella su cui è stato tratto), si provvederà alla rilevazione in partita doppia del versamento dello stesso addebitando il conto «Banca c/c» (il quale presenterà quindi una variazione numeraria attiva) e, correlativamente, accreditando il conto «Cassa assegni» (il quale presenterà quindi una variazione numeraria passiva).

Se, invece, non si provvedesse al versamento sul proprio conto corrente dell'assegno bancario ricevuto, ma lo si presentasse direttamente alla banca su cui è stato tratto e si provvedesse quindi all'incasso diretto,

Note:

(1) A tal proposito G. Prina, in *Le rilevazioni sistematiche di conto e il bilancio d'esercizio da esse derivato*, Mursia, 1985, pag. 16, afferma che «nel metodo della partita doppia applicato al sistema del reddito si rilevano durante l'esercizio i fatti di gestione di origine numeraria che rappresentano uno scambio tra l'impresa e terzi».

(2) L'accensione di sottoconti intestati ad ogni singolo cliente trova la sua ragione nel fatto che così facendo si ha sempre un'immediata evidenza della posizione creditoria vantata nei confronti di ogni singolo debitore.

(3) Le obbligazioni si estinguono, tra le altre ipotesi previste dal legislatore, a seguito dell'adempimento, ossia della realizzazione della prestazione dovuta. In un'impresa industriale o commerciale i crediti verso clienti sorgono usualmente a seguito di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e perché questi si estinguano è previsto, quale prestazione della controparte contrattuale, il pagamento di una somma di denaro e solo dopo il ricevimento di questo denaro l'obbligazione del debitore può ritenersi estinta. L'assegno bancario che il debitore emette a fronte del proprio debito è effettivamente un mezzo idoneo ad estinguerlo, ma se il debitore non dispone della provvista necessaria affinché la sua banca possa provvedere al pagamento dell'assegno, l'obbligazione originaria non può ritenersi estinta.

dovrà essere addebitato (presenterà cioè una variazione numeraria attiva) il conto «Cassa» e, correlativamente, accreditato (presenterà cioè una variazione numeraria passiva) il conto «Cassa assegni».

Quanto sopra, tuttavia, non è espressione di una rappresentazione univoca, da parte di coloro che ne sono preposti, della contabilizzazione

del fatto amministrativo in questione (estinzione di un credito a mezzo assegno bancario a vista e successivo incasso dello stesso). In altre parole, quanto sopra esposto in merito alla corretta rilevazione in partita doppia, prima del ricevimento di un assegno bancario a fronte dell'estinzione di un determinato credito e poi, del versamento dello stesso assegno sul conto corrente bancario affinché sia la banca ad occuparsi

del suo incasso presso quella su cui è stato tratto ovvero del suo incasso diretto presso quest'ultima, non è sempre riscontrabile nella realtà.

Accade non di rado, infatti, che colui che ricopre la mansione di contabile e che quindi debba provvedere alla rilevazione in partita doppia dei fatti amministrativi, rilevi erroneamente il fatto amministrativo qui oggetto di discussione accreditando non il conto «Cassa assegni», ma il conto «Cassa» od il conto «Banca c/c».

Una siffatta erronea rilevazione nel corso dell'esercizio potrebbe non avere conseguenze ovvero non avere una rilevanza sostanziale; di contro, se ciò accedesse alla fine dell'esercizio la questione assumerebbe tutt'altra rilevanza e le conseguenze potrebbero essere gravose sia per lo stesso contabile che per gli amministratori della società.

Il conto «Cassa assegni» è espressione della presenza di assegni bancari a vista presso l'ufficio amministrativo dell'impresa che devono ancora essere incassati, «monetizzati»; il conto «Cassa» è espressione concreta del controvalore della quantità di moneta di conto presente appunto nella cassa dell'impresa; il conto «Banca c/c» è espressione del rapporto di conto corrente in essere tra l'impresa ed una banca, il cui saldo determina il credito od il debito dell'impresa nei confronti della banca stessa.

Valutazione e classificazione

Gli assegni bancari a vista non ancora incassati alla data di chiusura dell'esercizio (4), come detto, sono ancora espressione di un credito nei confronti del cliente che li ha emessi per estinguere il proprio debito, pertanto, in sede di redazione del bilancio di esercizio, devono essere valutati come qualsiasi altro credito e cioè, ex art. 2426, comma 1, n. 8, del Codice civile, secondo il valore presumibile di realizzazione ed a tale valore essere iscritti in bilancio.

In relazione alla classificazione nel bilancio di eserci-

zio degli assegni bancari (conto «Cassa assegni») si rileva che gli stessi si classificano alla voce «C IV 2) Assegni» dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424, comma 1, del Codice civile (5).

Siffatta classificazione, tuttavia, in dottrina, non trova unanime conferma (6); infatti, è possibile identifica-

re due correnti di pensiero: la prima, di più largo consenso (7), che propende per la classificazione in detta voce di bilancio di tutti gli assegni bancari a vista presenti in cassa alla data di chiusura dell'esercizio, la seconda, sostanzialmente riconducibile (8) al Prof. G.E. Colombo, che propende per la classificazione in detta voce di bilancio degli assegni bancari a vista solo quando gli stessi sono stati successivamente onorati, altrimenti, se non

onorati successivamente alla chiusura dell'esercizio, per la classificazione degli stessi nella voce «C II 1) Crediti verso clienti» dell'attivo dello stato patrimoniale.

In particolare, il Prof. G.E. Colombo (9), in relazione al contenuto della voce «Assegni», sostiene che ivi «dovrebbero rientrare, a rigore, solo gli assegni circolari, che sono di sicuro incasso, mentre gli assegni bancari nulla aggiungono ai «crediti verso clienti» che hanno dato causa alla loro emissione e rilascio; se quindi il cliente X, debitore di

Secondo una parte della dottrina, nella voce «Assegni» dovrebbero rientrare solo gli assegni circolari, che sono di sicuro incasso, al contrario degli assegni bancari, che nulla aggiungono ai «crediti verso clienti».

Note:

(4) In proposito, F. Pontani, sostiene che: «anche gli assegni bancari a vista che sono già stati versati in banca per l'incasso, ma di cui non si ha ancora notizia del buon fine, dovrebbero essere monitorati/valutati al fine di esporne in bilancio le risultanze ed i connessi effetti patrimoniali, finanziari ed economici» (Lezione del 22 giugno 2001 del «Corso di perfezionamento per professionisti contabili», presso l'Università di Roma «Tor Vergata»).

(5) Per completezza, in quanto richiamati nell'articolo, si rammenta che il conto «Cliente X», in quanto sottoconto del conto «Crediti verso clienti», deve essere classificato in bilancio nella voce «C II 1) Crediti verso clienti» dell'attivo dello stato patrimoniale, il conto «Banca c/c» deve essere classificato in bilancio, a seconda che il saldo del conto corrente a fine esercizio sia attivo o passivo, rispettivamente alla voce «C IV 1) Depositi bancari e postali» dell'attivo dello stato patrimoniale ovvero alla voce «D 3) Debiti verso banche» del passivo dello stato patrimoniale ed il conto «Cassa» deve essere classificato in bilancio alla voce «C IV 3) Denaro e valori in cassa» dell'attivo dello stato patrimoniale.

(6) Così, in particolare, E. Bocchini, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, II ed., Giuffrè, 1995, pag. 353, il quale sostiene che «è discusso se comprenda [la voce assegni] anche gli assegni bancari».

(7) Vedi CNDCeR, *Principi contabili*, Doc. n. 14 «Disponibilità liquide» del novembre 1994, par. A.I.b) e, in dottrina, tra gli altri, M. Caratozzolo, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, 1998, pag. 216; F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, *Il bilancio*, II ed., Giuffrè, 1996, pag. 395; F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, M. Campa, *Contabilità in Euro*, Giuffrè, 2001, pag. 103.

(8) Cfr. E. Bocchini, *Manuale di diritto della contabilità delle imprese*, II ed., Giuffrè, 1995, pag. 353, nota (4).

(9) G.E. Colombo, «Il bilancio di esercizio», in *Trattato delle società per azioni*, Vol. 7, Tomo I, UTET, 1994, pag. 324.

100, il 29 dicembre consegna alla società un assegno bancario di 100, questa cifra dovrebbe rimanere nella posta «crediti verso clienti» e non dar luogo alla riduzione di detta posta ed all'inserimento di 100 nella posta «assegni». Tuttavia il problema viene di fatto superato dalla circostanza che, ben prima della redazione del bilancio, l'assegno o è stato onorato o è stato protestato (o ritirato): in questo secondo caso quella cifra dovrà certamente rimanere iscritta tra i «crediti» (e dell'evento sopravvenuto si terrà conto in sede di valutazione del credito); nel caso di successivo buon fine, invece, l'iscrizione nella posta «assegni» non dovrebbe dar luogo ad inganno alcuno per il lettore del bilancio».

Da quanto sopra si rileva che in dottrina vi sono posizioni divergenti ai fini della redazione del bilancio di esercizio, in relazione alla classificazione degli assegni bancari a vista risultati insoluti nell'esercizio successivo a quello di riferimento e non, invece, con riferimento a quelli che sono poi risultati onorati.

Poiché il principio cardine/inspiratore della redazione del bilancio di esercizio e quindi anche della classificazione dei conti nelle diverse voci dello stato patrimoniale, è quello di giungere ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, la questione si potrebbe ricondurre al fatto di stabilire attraverso quale delle due tesi classificatorie (e cioè classificazione degli assegni bancari insoluti nella voce «Crediti verso clienti» ovvero nella voce «Assegni») si giunga ad una più chiara e corretta rappresentazione (si esclude qui la questione di una eventuale non corretta valutazione in quanto indiscussa) della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nel bilancio di esercizio.

La classificazione degli assegni risultati insoluti successivamente alla data di riferimento del bilancio di esercizio nella voce «Crediti verso clienti», nonché il connesso commento in nota integrativa, conducono ad una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società meno chiara rispetto ad una loro classificazione e conseguente commento in Nota integrativa, nella voce «Assegni». Il commento in Nota integrativa della voce «Assegni» dello stato patrimoniale, che dovrebbe porre in evidenza il valore nominale e la connessa eventuale svalutazione di quegli assegni che non sono stati onorati successivamente alla chiusura dell'esercizio nonché le motivazioni sottostanti la loro valutazione alla luce di detti eventi «post bilancio», è più incisivo e dà una rappresentazione più efficace della questione connessa alla gestione degli assegni insoluti e dei correlati riflessi economici e finanziari rispetto ad un eguale commento nella voce «Crediti verso clienti», che pe-

raltro talvolta risulta trascurato/tralasciato sul fondamento della presunta irrilevanza, in termini di valore assoluto, del valore dello stesso insoluto rispetto al valore complessivo della relativa voce di bilancio.

Inoltre, quale questione non certamente trascurabile, dato che informa la corretta classificazione del conto

«Cassa assegni» nel bilancio di esercizio, preme sottolineare che da un punto di vista strettamente ragionieristico, in sede di classificazione dei conti ai fini della redazione del bilancio di esercizio, non è possibile, alla luce anche del principio della verificabilità dell'informazione (10), classificare parte del saldo del conto «Cassa assegni» in una posta di bilancio e parte in un'altra posta in virtù del fatto che alcuni degli assegni bancari (che costituiscono l'oggetto del conto e ne determinano il valore) sono risultati insoluti successivamente alla chiusura dell'esercizio

(11). Il «conto» è accesso ad oggetti omogenei e gli assegni bancari, alla data di chiusura dell'esercizio, da chiunque siano stati emessi ed a prescindere dal loro successivo incasso, lo sono.

La rilevazione dell'insoluto in partita doppia, a cui consegue la «riaccensione» del credito nei confronti del cliente che non ha onorato l'assegno emesso in precedenza, avviene nel momento in cui l'evento si realizza e produce i suoi effetti e cioè, nel caso qui oggetto di discussione, nel periodo amministrativo successivo a quello di riferimento del bilancio in

Il conto «Cassa assegni», espressione degli assegni bancari non ancora incassati o non ancora versati sul c/c bancario alla data di chiusura dell'esercizio, deve essere sempre classificato nella voce «Assegni» dello Stato patrimoniale, anche se taluni di essi potrebbero, poi, non essere onorati.

Note:

(10) Il principio della verificabilità dell'informazione viene infatti così definito dal CNDCEr., *Principi contabili*, Doc. n. 11 «Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati» del gennaio 1994: «l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi».

(11) Un'eventuale ipotesi di suddivisione in sottoconti (del conto «Cassa assegni») accesi ad ogni singolo soggetto emittente gli assegni ricevuti o addirittura, alla luce del fatto che potrebbero detenersi nello stesso momento più assegni emessi dal medesimo soggetto, in sottoconti accesi in relazione ad ogni singolo assegno ricevuto non è da un punto di vista ragionieristico giustificabile. Nemmeno giustificabile è l'accensione di sottoconti solo in relazione ad alcuni soggetti emittenti gli assegni ricevuti (e poi risultati non onorati). In proposito, G. Prina, in *Le rilevazioni sistematiche di conto e il bilancio d'esercizio da esse derivate*, Mursia, 1985, pag. 15, afferma che i «metodi di registrazione sono «tecniche» seguite per rilevare i fatti di gestione di un'azienda»; da ciò consegue che se il medesimo fatto amministrativo venisse rilevato in partita doppia accendendo/utilizzando, a seconda delle necessità, dei conti più o meno analitici verrebbe meno la specifica «tecnica» prestabilita per rilevare detti fatti di gestione, il grado di analisi attribuito in origine alle rilevazioni degli stessi, e quindi verrebbe a ledersi ovvero a mancare il metodo (di rilevazione in partita doppia dei fatti di gestione); lesivo/insussistente il metodo risulterebbe inevitabilmente inattendibile l'intero sistema di scritturazione in partita doppia dei fatti di gestione.

chiusura: è in quel momento che l'assegno è risultato insoluto ed è solo in quel momento che se ne viene a conoscenza ed è possibile, o meglio doveroso, contabilizzare questo specifico fatto amministrativo; prima non se ne aveva conoscenza e quindi, in virtù del fatto che le rilevazioni in partita doppia devono avvenire secondo un ordine cronologico (12), non era possibile effettuare alcuna «scrittura» che presentasse quale data di registrazione un momento antecedente o corrispondente a quello di chiusura dell'esercizio (13). Il conto che conseguentemente verrà acceso/movimentato (e cioè il conto «Cliente X») sarà oggetto di classificazione (se non ancora estinto/chiuso) nel bilancio di esercizio dell'anno in cui l'evento si è realizzato.

Ai fini della rilevazione in partita doppia di detto fatto amministrativo nella data in cui si realizza (e quindi della conseguente corretta classificazione dei relativi conti addebitati/accreditati nel bilancio dello stesso periodo amministrativo in cui questa è stata effettuata) a nulla rileva la questione che dello stesso fatto se ne debba tenere conto, in ossequio al combinato disposto dei principi della competenza e della prudenza, in sede di valutazione dei conti relativi all'esercizio precedente (14).

In conclusione, il conto «Cassa assegni», quale espressione degli assegni bancari non ancora incassati ovvero non ancora versati sul conto corrente bancario alla data di chiusura dell'esercizio, deve essere sempre classificato nella voce «Assegni» dello stato patrimoniale attivo (e quindi, inevitabilmente, commentato nella nota integrativa in corrispondenza dell'illustrazione della voce in questione), pur se taluni assegni, il cui valore facciale contribuisce alla formazione del saldo del conto stesso, non siano poi stati onorati.

Rappresentazione chiara, veritiera e corretta

Già si è accennato che talvolta (e non solo talvolta!) la ricezione dell'assegno bancario a fronte dell'estinzione di un credito viene contabilizzata erroneamente movimentando (in particolare, addebitando) il conto «Cassa», se non addirittura il conto «Banca c/c» e non il conto «Cassa assegni». In questo caso la rilevazione in partita doppia non sarebbe più espressione di un incasso di un credito a mezzo di uno strumento di pagamento alternativo al denaro contante e che tale potrà divenire a seguito del successivo incasso, ma espressione di un incasso di denaro contante ovvero di un accredito diretto sul conto corrente bancario.

In relazione alla questione dell'erronea contabilizzazione del ricevimento dell'assegno addebitando il conto «Cassa» anziché il conto «Cassa assegni», nel susseguirsi delle operazioni aziendali una tale fattispecie potrebbe passare inosservata e non avere particolari conseguenze in quanto nel corso dell'eserci-

zio o si incassa l'assegno (direttamente ovvero tramite la propria banca) oppure si riaccende il credito nei confronti di colui che lo ha emesso e poi non l'ha onorato. Tuttavia, alla fine dell'esercizio non tutti gli assegni potrebbero risultare incassati e taluni di questi potrebbero anche risultare (nell'esercizio successivo) insoluti; pertanto, la questione assumerebbe inequivocabilmente una certa rilevanza, sia in termini di classificazione nella corretta posta di bilancio che di valutazione del contenuto della stessa.

È necessario qui distinguere tra gli assegni contabilizzati movimentando/addebitando il conto «Cassa» che sono poi stati onorati, da quelli che non lo sono stati e quindi risultati insoluti nell'esercizio successivo:

— gli assegni che nell'esercizio successivo sono stati onorati conducono (solamente!) ad una errata classificazione; infatti, verrebbero classificati nella posta «Denaro e valori in cassa» anziché nella posta «Assegni»;

— gli assegni che nell'esercizio successivo sono risultati insoluti conducono sia ad una errata classificazione che ad una possibile erronea valutazione: i redattori del bilancio ritenendo che le scritture contabili siano state effettuate correttamente e quindi ritenendo che nel conto «Cassa» siano state imputate esclusivamente le entrate e le uscite di denaro contante, valuterebbero detto conto «Cassa» al valore nominale quando, invece, essendo stati erroneamente imputati a detto conto anche gli assegni bancari, si sarebbe dovuto valutare al presumibile valore di realizzo. L'erronea contabilizzazione porterebbe quindi i re-

Note:

(12) Ai sensi dell'art. 2216 del Codice civile, «il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa»; dette operazioni per essere indicate sul libro giornale vengono rilevate in partita doppia, pertanto, se il libro giornale sul quale queste vengono trascritte deve essere tenuto giorno per giorno (cronologicamente), le stesse rilevazioni in partita doppia non possono che essere tenute nel medesimo ordine temporale (cronologicamente).

(13) Per completezza preme precisare che non è condivisibile nemmeno la rilevazione in partita doppia dell'insoluto nella data in cui se ne viene a conoscenza ma con competenza nell'esercizio precedente in quanto la rilevazione in partita doppia di detto fatto amministrativo, come suddetto, è cronologica e non sistematica. In altre parole, ancorché taluni fatti amministrativi vengano rilevati in data successiva a quella di chiusura dell'esercizio ma esplichino i loro effetti, sia in termini valutativi che classificatori dei relativi conti imputati, sull'esercizio precedente (vengano cioè rilevati nell'anno successivo ma siano di competenza economico-finanziaria dell'esercizio precedente) il mancato incasso di un assegno bancario (e quindi la presa d'atto di un assegno risultato insoluto) non può considerarsi tra questi poiché gli effetti giuridici conseguenti al mancato incasso di un assegno si esplicano/realizzano solo dal momento in cui questo (l'assegno) è risultato concretamente non onorato e non dal momento in cui lo si è ricevuto dal debitore (poi risultato insolvente) e quindi con effetto retroattivo.

(14) L'art. 2423-bis, comma 1, n. 4, del Codice civile statuisce che nella redazione del bilancio di esercizio «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo».

dattori del bilancio ad una non corretta valutazione degli assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio (15).

Da quanto sopra conseguirebbe una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa non chiara, veritiera e corretta, contravvenendo così al dettato normativo di cui all'art. 2423, comma 2, del Codice civile. Il lettore del bilancio, infatti, riterrebbe erroneamente che la voce «Denaro e valori in cassa» sia effettivamente espressione del controvalore del denaro contante presente presso la società alla data di chiusura dell'esercizio quando così in realtà non è (alla data di chiusura dell'esercizio taluni assegni devono ancora essere versati sul conto corrente bancario ovvero devono essere ancora incassati ed altri potrebbero addirittura risultare insoluti nell'esercizio successivo).

In relazione alla questione dell'erronea contabilizzazione del ricevimento dell'assegno addebitando il conto «Banca c/c» anziché il conto «Cassa assegni», la questione assume sempre una rilevanza non indifferente.

L'imputazione di un valore al (o meglio, l'addebito del) conto «Banca c/c» presuppone un'operazione di versamento sul conto corrente o di denaro contante ovvero di assegni bancari a vista o circolari. Se l'assegno bancario ricevuto ad estinzione di un credito venisse contabilizzato imputando (in particolare, addebitando) direttamente il conto «Banca c/c», si rischierebbe di imputare/addebitare detto conto due volte: la prima quando si riceve l'assegno bancario dal cliente ad estinzione del credito e la seconda quando si provvede al versamento (con contestuale accredito per l'incasso salvo buon fine) dello stesso sul conto corrente bancario. Conseguentemente, a prescindere dal successivo buon fine dell'incasso dell'assegno bancario, il saldo del conto «Banca c/c», in qualunque momento venga determinato, non sarebbe più espressione del saldo del conto corrente in essere con la Banca (il primo presenta un'operazione in più rispetto al secondo, nel caso di specie un inesistente accredito diretto da parte di un cliente) e la posta di bilancio a cui affluisce lo stesso conto «Banca c/c» non rappresenterebbe in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Nel caso in cui non dovesse realizzarsi l'ipotesi di cui sopra e quindi che l'assegno pur venendo imputato al conto «Banca c/c» al momento della sua ricezione non venga nuovamente imputato allo stesso conto nel momento del suo versamento sul conto corrente bancario, la questione assumerebbe una rilevanza differente: il saldo del conto «Banca c/c», ancorché frutto di erronee imputazioni/addebiti,

non sarebbe cioè più espressione di una diversa realtà patrimoniale; in altri termini, non verificandosi la doppia imputazione, il valore assoluto ante valutazione (in sede di redazione del bilancio) del conto «Banca c/c» presenterebbe, salvo questioni connesse alla necessità di riconciliazione dovuta al diverso momento di contabilizzazione delle operazioni da parte della banca rispetto a quello dell'impresa, lo stesso saldo del conto corrente bancario.

Le conseguenze dell'imputazione/addebito diretto (ma non doppio) al conto «Banca c/c» della ricezione di un assegno bancario sarebbero quindi riconducibili alle medesime sopra esposte in relazione alle conseguenze dell'erronea contabilizzazione nel conto «Cassa» anziché nel conto «Cassa assegni» e quindi:

— ad una errata classificazione: gli assegni bancari ricevuti ad estinzione dei crediti verrebbero infatti classificati nella voce «Depositi bancari e postali» anziché nella voce «Assegni»;

— ad una eventuale erronea valutazione se gli stessi non fossero poi stati incassati: verrebbero cioè valutati al presumibile valore di realizzo considerando quale debitore la Banca e non il cliente che li ha emessi e quindi valutando il relativo rischio di insolvenza in modo non corretto. Il rischio di incasso legato al conto «Banca c/c» è riconducibile alla solvibilità della banca con la quale si intrattiene il conto corrente, mentre il rischio di incasso di un assegno bancario, a prescindere dal conto cui viene imputato, è riconducibile alla solvibilità di colui che lo ha emesso.

Da quanto sopra, conseguirebbe una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria ed economica dell'impresa non chiara, veritiera e corretta, contravvenendo così al dettato normativo di cui all'art. 2423, comma 2, del Codice civile. Il lettore del bilancio, infatti, riterrebbe erroneamente che la voce «Depositi bancari e postali» sia effettivamente espressione del saldo del conto corrente in essere con la banca alla data di chiusura dell'esercizio quando così in realtà non è (alla data di chiusura dell'esercizio taluni assegni bancari devono ancora essere versati sul conto corrente bancario ed altri potrebbero addirittura risultare insoluti nell'esercizio successivo).

Nota:

(15) Con ciò non vuol dire che sono esenti da eventuali responsabilità; sugli amministratori grava, infatti, anche il compito di prevedere/porre in essere un idoneo sistema di controllo interno tale per cui eventuali errori di contabilizzazione siano successivamente rilevati e corretti.

La ricezione di un assegno bancario ad estinzione di un credito rappresenta un autonomo fatto amministrativo, soggetto a una specifica rilevazione e di conseguenza, a una specifica valutazione (presumibile valore di realizzo) e classificazione (voce «Assegni» di Stato patrimoniale) in bilancio.

Conclusioni

Da quanto sopra esposto è possibile sostenere che la ricezione di un assegno bancario ad estinzione di un credito è espressione di un autonomo fatto amministrativo che è passibile di specifica rilevazione in partita doppia e, conseguentemente, di specifica valutazione (al presumibile valore di realizzo) e classificazione (nella voce «Assegni» dello stato patrimoniale attivo)

in sede di redazione del bilancio. Se ciò non fosse, e quindi, sostanzialmente, se non venisse contabilizzata anche la sola ricezione dell'assegno bancario, ma si considerasse quest'ultimo come già incassato ovvero già versato sul conto corrente bancario, l'informazione desumibile dalla lettura del bilancio non rappresenterebbe in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e economica dell'impresa.

IN VETRINA

CD-ROM BILANCIO

Dalla contabilità al reddito d'impresa

Dottrina, normativa, giurisprudenza, prassi e principi contabili

Le aziende ed i consulenti hanno oggi a disposizione un nuovo strumento per risolvere tutti i problemi legati alla redazione del bilancio e la determinazione del reddito d'impresa.

Il Cd-Rom Bilancio affronta in modo analitico e dettagliato i temi relativi a contabilità, bilancio, determinazione del reddito, adempimenti e procedure aziendali, bilanci delle imprese operanti in particolari settori (SIM, istituti di credito, imprese di assicurazione ecc.), bilanci redatti in ipotesi di operazioni straordinarie, analisi di bilancio.

I temi trattati sono affrontati attraverso autorevoli interventi d'autore che costituiscono un utile strumento per l'approfondimento degli argomenti oggetto di analisi e per la soluzione dei problemi pratici.

La banca dati presenta inoltre un'ampia raccolta della documentazione relativa ai temi in oggetto (normati-

va prassi, giurisprudenza, Principi contabili, documenti di diverse autorità)

La ricerca personalizzata per argomenti, permette infine una rapida e puntuale individuazione di tutta la documentazione ed i commenti d'autore relativi a specifici argomenti.

CD-ROM BILANCIO

Aggiornato 3 volte l'anno € 56,9

compreso un anno di aggiornamento

Per ricevere una «copia in visione o per richiedere informazioni:

Redazione ammin.fin@ipsoa.it

Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa

tel. 02.82476794 - fax 02.82476403

Agenzia Ipsoa di zona

www.ipsoa.it